ORIGINALE

# COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI

Ufficio

**ORDINANZA Numero 47** **Casoli, lì 07-11-22**

**Oggetto:** **ADOZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELL'AREA ADIACENTE L'EX PALAZZO SCOLASTICO E DI UTILIZZO DEI GIOCHI IVI ALLOCATI**

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che nel Comune di Casoli è presente nell'area adiacente l'ex Palazzo Scolastico, dove sono stati allocati anche diversi giochi;

**ACCERTATO** che la detta area è divenuta negli anni punto di ritrovo per innumerevoli famiglie, bambini e infanti che fruiscono delle attrezzature ludiche presenti;

**EVIDENZIATO** che la convivenza è l'espressione massima dell'evoluzione della società civile e che è dovere dell'Amministrazione Comunale rimuovere quanto possa essere di pregiudizio a tale bene collettivo;

**RILEVATO** che sono pervenute doglianze in merito a danneggiamenti al patrimonio Comunale e schiamazzi in orari notturni, si ritiene opportuno adottare specifica ordinanza sindacale a disciplina dell'orario di utilizzo dell'area e degli annessi giochi in modo da garantirne la miglior fruibilità da parte dei cittadini;

**VISTO** l'articolo 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

**VISTO** lo Statuto comunale;

## ORDINA

1. L'istituzione del seguente orario di apertura dell'area adiacente l'ex Palazzo Scolastico e di utilizzo delle attrezzature ludiche ivi presenti:

- nel periodo estivo dall'1.04 al 15.10 dalle ore 6,00 alle ore 23,30
- nel periodo invernale dal 16.10 al 31.03 dalle ore 7,00 alle ore 20,30.

2. Fuori dalla fascia oraria sopra citata è fatto divieto a chiunque di trattenersi all'interno dell'area in argomento e di utilizzare le attrezzature ludiche ivi allocate;

3. Negli orari di apertura dell'area, è sempre vietato:

- far uso di strumenti d'amplificazione di qualsiasi genere, salvo deroghe richieste al competente ufficio comunale e concesse dallo stesso;
- assumere comportamenti che possano arrecare pregiudizio o molestia ad altri fruitori dell'area (es. far uso di attrezzature destinate a bambini senza averne l'età, introdurre cani liberi, non provvedere alla raccolta deiezioni,

abbandono di bottiglie e rifiuti, etc.) o alla quiete del vicinato sia in orario diurno (nel rispetto degli orari previsti dal Codice Civile) sia notturno;

**DISPONE CHE**

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento, salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Le Forze dell'ordine e il Servizio di Polizia Locale del Comune di Casoli sono incaricate alla vigilanza ed all'applicazione del presente provvedimento.

In capo all'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione di idonea segnaletica in loco.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:
Al Settore Tecnico del Comune di Casoli;
Al Servizio di Polizia Locale di Casoli;
Al Comando Stazione Carabinieri di Casoli.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Abruzzo sede di Pescara o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Il Sindaco
TIBERINI MASSIMO

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 1106 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 09 NOV. 2022

Il Pubblicatore

COMUNE DI CASOLI
UFFICIO MESSO COMUNALE